



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 febbraio 2010 (25.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0028(COD)**

**6569/10
ADD 2**

**VISA 53
CODEC 127
COMIX 139**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

n. prop. Com: 7094/09 VISA 76 SIRIS 33 COMIX 189
 7097/09 VISA 77 CODEC 277 COMIX 190

Oggetto: Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
 - Dichiarazione della delegazione greca

La delegazione greca ha presentato, in relazione al regolamento in oggetto, la seguente dichiarazione da iscrivere nel verbale del Coreper:

"La Grecia ritiene assolutamente necessario trovare una soluzione pratica alla situazione attuale concernente i visti nazionali al fine di colmare il vuoto legislativo creato dall'affrettata abrogazione del regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

Condividiamo, in linea di massima, la soluzione proposta, che permette ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata di viaggiare più liberamente di quanto avviene ora nell'area Schengen, rafforzando pertanto i contatti tra le persone e contribuendo alla crescita economica. Tuttavia riteniamo che si debba fare attenzione a non creare nuovi problemi nel cercare di porre rimedio a quelli esistenti.

In questo spirito, la Grecia ha costantemente espresso il parere secondo cui, in taluni casi, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di limitare la possibilità del titolare di visto nazionale di poter circolare liberamente e il diritto di rilasciare visti nazionali a validità territoriale limitata (D-VTL).

Abbiamo messo in risalto che esiste un rischio elevato di abuso del diritto alla libera circolazione e, quindi, la possibilità di una maggiore pressione migratoria clandestina da parte di alcune categorie di cittadini di paesi terzi. Ogni anno determinate autorità consolari greche rilasciano un considerevole numero di questi visti nazionali, ma la Grecia non dovrebbe essere ritenuta responsabile se i rispettivi titolari, abusando del loro diritto di viaggiare liberamente, si sono recati in un altro Stato membro [anche se non soddisfano i requisiti in termini di mezzi di sussistenza (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del codice frontiere Schengen)].

Inoltre la Grecia desidera richiamare l'attenzione sul fatto che i richiedenti possono incorrere in ritardi nel rilascio di visti per soggiorni di lunga durata a causa delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento. La Grecia è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di rilasciare visti nazionali validi unicamente per il loro territorio in caso di risposta negativa o tardiva nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS).

Alla luce di quanto precede, la Grecia chiede alla Commissione di accelerare la valutazione delle disposizioni recentemente adottate e di presentare quanto prima la relazione di cui all'articolo 2ter al fine di modificare il regolamento in modo da rafforzarne l'efficacia e il valore aggiunto eliminando le possibili carenze o lacune sopra descritte."